

Atto Camera

Question time in aula

presentato da

RIZZETTO Walter

Martedì 3 novembre 2015

RIZZETTO. — *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante per far fronte ai reiterati e irregolari sistemi che, da circa quindici anni, regolano la gestione del personale delle agenzie fiscali, con una risoluzione presentata lo scorso settembre, ha richiesto l'istituzione di un'area quadri nella pubblica amministrazione, analoga a quella esistente nel settore privato, con figure professionali altamente specializzate. L'assenza della figura dei quadri nella pubblica amministrazione italiana era stata già censurata dal Parlamento europeo, in seguito ad una audizione della Dirstat, e ciò aveva condotto l'Italia ad adottare una norma (articolo 17 bis del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), per l'introduzione della vicedirigenza, figura rientrante nell'area quadri. Tuttavia, tale disposizione è rimasta inattuata sino alla sua abrogazione avvenuta durante il governo Monti;

la mancanza di tale figura intermedia nella pubblica amministrazione ha contribuito incisivamente a determinare il proliferarsi dell'attribuzione fiduciaria di incarichi *ad personam* in favore di soggetti non titolati e, conseguentemente, ha determinato un gravissimo danno per le casse dello Stato per la corresponsione illecita di laute idennità. Per porre rimedio a tale imbarazzante situazione di illegalità che vige presso le agenzie fiscali e che l'interrogante denuncia da mesi, nulla è stato fatto da questo Governo. Anche le attuali dichiarazioni a mezzo stampa del sottosegretario Zanetti sulle criticità funzionali dell'Agenzia delle entrate non appaiono pregevoli, in quanto tardive ed in contraddizione con la ferma difesa dell'operato dell'Agenzia delle entrate assunta proprio dal sottosegretario, in risposta a recenti atti di sindacato ispettivo sulla questione;

a placare l'arbitrarietà con la quale si attribuiscono incarichi in assenza di regolari procedure non è servita nemmeno la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, che nel dichiarare illegittimi 1200 dirigenti delle agenzie fiscali, di cui ben 800 dell'Agenzia delle entrate, aveva indicato l'applicazione dell'istituto della reggenza regolato dall'art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, quale soluzione per rimediare alla vacanza delle posizioni decadute nelle more dell'espletamento di concorsi pubblici; tuttavia, non si è proceduto all'applicazione di tale norma, pur essendo vigente, difatti, l'autorevole pronuncia dei giudici costituzionali ne ha indicato l'applicazione;

ebbene, ad oggi, l'Agenzia delle entrate continua a procedere arbitrariamente nell'investitura degli incarichi. A riguardo, a titolo di esempio, vi è la recente nomina del capo della direzione del personale dell'Entrate conferita il 22 ottobre c.a. con modalità del tutto discrezionali, in quanto non preceduta da regolare interpello volto a far partecipare alla selezione tutti coloro che ne avevano titolo, violando l'art. 19, comma 1-bis, d. lgs. n. 165 del 2001;

altra irregolare prassi avviene attraverso un'applicazione distorta dell'art. 19 comma 6 del predetto d. lgs. n. 165 del 2001, per attribuire incarichi esterni. A riguardo, è assurdo che, come ha anche riportato il quotidiano *Italia Oggi* in un articolo del 28 marzo c.a. nonché una recente pubblicazione della rivista *Panorama*, risulta sia stato investito un funzionario interno collocato in aspettativa di incarico dirigenziale esterno;

il Governo, non solo non è intervenuto tempestivamente per ripristinare la legalità nell'ambito delle procedure che regolano la gestione del personale delle Agenzie fiscali, ma ha poi aggravato la situazione con l'introduzione dell'art. 4 bis nel decreto-legge n. 78 del 2015, norma che istituisce delle "posizioni organizzative speciali" nell'ambito delle Agenzie, per far fronte alle vacanze delle posizioni dirigenziali decadute. Tale norma è illegittima poiché in antitesi con quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale e viola il principio per il quale il concorso pubblico deve essere la via ordinaria non solo per le assunzioni pubbliche, ma anche per l'investitura di nuovi incarichi per coloro che fanno già parte dell'organico (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 4139 del 2015). Dunque, le procedure concorsuali interne possono essere un'eccezione al generale principio di entrata in servizio per il tramite del concorso pubblico, che deve essere giustificata da straordinarie esigenze adeguatamente motivate, che nella fattispecie in questione non sussistono;

le predette prassi di nomina rappresentano una continuazione delle medesime procedure censurate dalla giustizia amministrativa e dalla Corte costituzionale che hanno caratterizzato negli anni la gestione del personale degli enti pubblici in questione. A tale grave situazione, ha contribuito, come predetto anche l'assenza nell'ambito della pubblica amministrazione di un'area contrattuale del tutto omologa a quella dei cosiddetti Quadri che, come è noto costituiscono una figura intermedia tra la classe impiegatizia e quella dirigenziale, la cui presenza consentirebbe, tra l'altro, di evitare l'istituzione di posizioni organizzative speciali che a parere dell'interrogante sono del tutto irregolari-:

se il Ministro interrogato intenda, per quanto di sua competenza, adottare iniziative per istituire l'area quadri nell'ambito della pubblica amministrazione anche per ovviare alle predette irregolari prassi che regolano la gestione del personale nell'ambito degli enti fiscali.

Rizzetto

Artini

Baldassarre

Barbanti

Bechis

Mucci

Prodani

Segoni

Turco